



ATTO N. 877

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri SOLINAS, CASCIARI, CHIACCHIERONI, RICCI e ROMETTI

“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 23/09/2009, N. 19 (NORME PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, MOTORIE E RICREATIVE. MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI)”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 23/11/2016*

Trasmesso alla III e I Commissione Consiliare Permanente il 24/11/2016

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Attilio SOLINAS, Carla CASCIARI, Gianfranco CHIACCHIERONI, Claudio RICCI, Silvano ROMETTI, concernente: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni.)"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge si propone di apportare modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19/2009 necessarie per colmare alcune carenze che si sono manifestate negli ultimi anni a seguito dei risultati ottenuti con l'applicazione della stessa l.r. 19/2009, e per produrre gli opportuni aggiornamenti sollecitati dal rinnovato contesto socio-sanitario della regione.

Ebbene è evidente che taluni ambiti, di fondamentale importanza in materia di sport e attività motorie, sono stati trascurati, con le inevitabili conseguenze dell'abbandono precoce dell'attività sportiva, il sovrappeso dei bambini, che talvolta sconfina nell'obesità, l'emarginazione sociale delle persone anziane, cui manca spesso anche una adeguata attività preventiva volta a favorire un invecchiamento attivo, e in generale una scarsa conoscenza dei benefici in termini di benessere, salute e qualità della vita, che lo sport può concretamente apportare a tutte le fasce d'età, anche per la prevenzione e la cura di numerose patologie, peraltro molto frequenti.

Per far fronte a tali problematiche occorre uno sforzo complessivo che deve coinvolgere, innanzitutto, tutti gli assessorati competenti, e non solo quello allo sport, ma anche quello alla salute, al turismo, alle politiche giovanili, all'ambiente e all'istruzione, e che deve mettere in campo una fattiva collaborazione con il CONI, il CIP, gli enti di promozione sportiva, l'associazionismo sportivo, i Comuni, le istituzioni scolastiche e, in generale, con tutti i soggetti coinvolti nel sistema sportivo regionale.

E' evidente che il luogo ove devono essere maggiormente concentrati gli sforzi è la scuola, laddove inizia, fin dalla tenera età, l'acquisizione da parte dei bambini della consapevolezza dei valori e dei principi educativi della pratica sportiva e motoria quale mezzo di espressione, di crescita, di formazione della persona, nonché di acquisizione del benessere e di uno stile di vita sano. Non solo, è il luogo, soprattutto con riferimento alle scuole secondarie, ove i ragazzi vengono avviati all'attività sportiva, anche agonistica, che indubbiamente riveste un indispensabile ruolo educativo attraverso il sano confronto competitivo, e di cui quindi occorre assolutamente contrastare l'abbandono precoce.

Il tutto chiaramente potrà essere attuato solo con un reale potenziamento dell'impiantistica sportiva, che deve essere resa accessibile a tutti e, soprattutto, implementata all'interno delle scuole, obiettivo che può essere raggiunto anche prevedendo apposite convenzioni tra soggetti pubblici, privati e l'associazionismo sportivo, promuovendo opportuni investimenti per il recupero degli spazi e dei luoghi non utilizzati, nonché favorendo le donazioni da parte dei soggetti privati.

Appare indispensabile inoltre potenziare le azioni già previste per avviare gli anziani e le persone con disabilità alla pratica delle attività sportive, riconoscendo in tali attività un ruolo fondamentale per la loro formazione, la loro salute psicofisica e, soprattutto, per l'integrazione sociale.

Questi obiettivi però non sono raggiungibili se non si riconosce il ruolo decisivo di un Comitato tecnico che, in stretto raccordo con l'assessorato competente, raggruppi al suo interno tutti i soggetti che operano nel sistema sportivo regionale e che rivestono la massima rappresentatività del territorio. Il Comitato non solo deve svolgere funzioni consultive in ausilio della Giunta regionale, ma anche propositive per gli indirizzi e gli interventi individuati negli strumenti di programmazione regionale. Il tutto in opportuno raccordo con l'Osservatorio delle attività sportive,

il quale raccoglie, aggiorna ed analizza dati e conoscenze sullo sport, al fine di operare un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività ed utenza, e per predisporre e curare l'aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel settore.

Le funzioni di controllo e monitoraggio infatti rivestono un ruolo fondamentale per il concreto funzionamento di tutto il sistema, tanto che le disposizioni della vigente l.r. 19/2009 devono essere opportunamente integrate prevedendo che ciascun soggetto coinvolto nel sistema medesimo, e nell'ambito delle proprie competenze, debba trasmettere annualmente alla Giunta regionale tutti i dati e le informazioni di cui è in possesso.

Infine le disposizioni della presente proposta di legge si propongono di apportare i necessari adeguamenti alla normativa regionale e nazionale nel frattempo intervenuta.

Innanzitutto infatti viene abrogato l'articolo 5 che riguarda le funzioni delle province, ciò in ossequio a quanto prevede l'articolo 3, comma 2, della l.r. 2-4-2015 n. 10 (*Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative*) che ha conferito ai comuni e alle loro forme associative le funzioni già conferite alle province in materia di sport. Conseguentemente deve essere rivista la disposizione relativa alle funzioni dei comuni che viene integrata in opportuno coordinamento con quanto previsto dalla citata l.r. 10/2015.

In secondo luogo è stato rivisto l'articolo 16, in relazione ai Centri di attività motoria, per adeguarlo alla vigente normativa che prevede la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), disciplinata in particolare dall'articolo 19 della l. 241/90, in luogo della Dichiarazione di inizio attività (DIA).

Da ultimo sono state apportate modificazioni di natura esclusivamente tecnica per migliorare il testo della l.r. 19/2009, nonché renderlo più chiaro ed omogeneo.

Venendo all'articolato.

Viene modificato l'articolo 1 della l.r. 19/2009 poiché integrato con il chiaro riferimento, nei principi della legge regionale, al ruolo fondamentale rivestito dalle scuole, a quello rivestito da tutti i soggetti coinvolti nel sistema sportivo regionale e all'importanza dell'implementazione dell'impiantistica sportiva, per garantirne una equilibrata diffusione sul territorio e consentire a tutti i cittadini la massima fruibilità e pari opportunità di accesso in luoghi sicuri ed idonei. La disposizione è stata integrata anche con un riferimento all'importanza della salvaguardia delle tradizioni regionali riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione umbra.

Viene modificato l'articolo 2 della l.r. 19/2009 in quanto si è ritenuto opportuno dettare delle specifiche definizioni di attività sportiva (agonistica e non agonistica) e di attività motoria, ciò al fine di rendere più chiari i contenuti della legge in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire.

Viene modificato l'articolo 3 della l.r. 19/2009 riguardante lo Sport di Cittadinanza in quanto integrato con disposizioni fondamentali quali il potenziamento dell'impiantistica, la diffusione delle attività motorie e sportive nelle scuole primarie, la promozione dell'avviamento all'attività sportiva nelle scuole secondarie, il contrasto all'abbandono precoce delle attività sportive agonistiche, la promozione delle attività sportive e motorie esercitate dagli anziani e dalle persone con disabilità, la promozione di progetti finalizzati all'incremento dell'informazione in tema di sport e di corretta alimentazione, nonché la promozione di progetti finalizzati all'accesso degli operatori sportivi nella scuola primaria.

Non solo, sono state apportate alcune integrazioni tese a valorizzare l'importanza dell'individuazione dei luoghi e degli spazi ove sia possibile praticare attività sportive e motorie in piena sicurezza, l'importanza della pratica di attività sportive e motorie come elementi di vivibilità e animazione degli spazi urbani anche individuando tipologie innovative di impiantistica, più flessibili e meglio inserite nell'ambiente, nonché l'importanza di promuovere la diffusione delle attività sportive e motorie in orario extrascolastico valorizzando il patrimonio scolastico e favorendo forme di collaborazione tra le scuole e i soggetti che operano nel sistema sportivo

regionale.

Infine si è ritenuto necessario intervenire per favorire lo svolgimento sul territorio regionale delle manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale, prevedendo che la Regione operi il necessario coordinamento con le strutture ricettive presenti in Umbria e con i gestori degli impianti sportivi pubblici e privati, anche al fine di garantire un accesso a costi agevolati alle strutture medesime, e quindi evitare il fenomeno, ormai diffuso, dello spostamento in altre regioni dello svolgimento di tali manifestazioni.

Viene modificato l'articolo 4 della l.r. 19/2009 poiché integrato con un chiaro riferimento alla necessaria collaborazione, nelle funzioni esercitate dalla Regione, di CONI, CIP, Comuni, associazionismo sportivo ed enti di promozione sportiva. La disposizione inoltre è stata integrata con la promozione degli investimenti per il recupero degli spazi e dei luoghi non utilizzati, nonché delle donazioni da parte dei soggetti privati. Infine è stato previsto l'obbligo per tutti i soggetti del sistema sportivo regionale di trasmettere annualmente alla Giunta regionale l'elenco degli eventi e delle manifestazioni sportive dell'anno precedente, con il relativo numero dei partecipanti, nonché il calendario e il programma delle manifestazioni previste per l'anno successivo.

Anche l'articolo 6 della l.r. 19/2009, riguardante le funzioni dei comuni, viene integrato prevedendo l'obbligo per i comuni di trasmettere annualmente alla Giunta regionale e all'Osservatorio delle attività sportive in Umbria i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva.

L'articolo 7 della l.r. 19/2009, riguardante gli strumenti di programmazione regionale, viene integrato prevedendo che l'attività di programmazione debba avvenire in coordinamento ed integrazione con la programmazione regionale in materia di turismo, sanità, ambiente, politiche giovanili ed istruzione, nonché prevedendo in capo alla Giunta regionale l'obbligo di trasmettere all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge.

Gli articoli 9 e 10 della l.r. 19/2009 vengono integrati prevedendo la collaborazione con il Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport nella elaborazione, da parte della Giunta regionale, del Programma annuale per la promozione sportiva e motoria, e del Programma annuale per l'impiantistica sportiva.

L'articolo 11 della l.r. 19/2009 viene integralmente sostituito poiché la già prevista "Consulta regionale dello sport" diviene "Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport". Al Comitato vengono attribuite competenze più ampie che non sono di sola natura consultiva, ma anche propositiva per gli indirizzi e gli interventi individuati negli strumenti di programmazione regionale. Gli viene altresì attribuita una maggiore rappresentatività sul territorio quanto ai suoi componenti, nonché viene previsto uno stretto raccordo tra Comitato stesso, assessorato competente e Osservatorio delle attività sportive in Umbria, inserendo tra i componenti del primo il referente dell'Osservatorio.

L'articolo 12 della l.r. 19/2009 viene soppresso poiché la partecipazione e le funzioni dei soggetti indicati nella soppressa Conferenza regionale dello sport vengono spostate nel Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport.

L'articolo 13 della l.r. 19/2009, riguardante il monitoraggio delle attività sportive e l'Osservatorio delle attività sportive in Umbria, viene integrato prevedendo che l'Osservatorio debba trasmettere annualmente alla Giunta regionale tutti i dati raccolti nell'esercizio delle sue funzioni.

L'articolo 14 della l.r. 19/2009 viene rubricato diversamente (*Promozione delle attività sportive e motorie per finalità sociali*) e modificato al fine di rendere più chiaro quali sono le attività esercitate dalle associazioni ivi richiamate, e per distinguere queste ultime dai soggetti facenti parte dell'associazionismo sportivo.

L'articolo 15 della l.r. 19/2009 viene rubricato diversamente (*Tutela della salute dei cittadini e Attestato di etica sportiva*) e modificato per rendere più chiari le finalità della norma e i presupposti per il rilascio dell'Attestato di etica sportiva ai titolari e ai gestori dei Centri di attività motoria.

L'articolo 16 della l.r. 19/2009 viene modificato in quanto si è ritenuto necessario, innanzitutto, dettare la definizione di "Centri di attività motoria", al fine di rendere più chiara la disciplina prevista per tali centri nonché regolamentare le modalità di esercizio delle attività dei centri medesimi. In secondo luogo sono state apportate le necessarie modifiche per sostituire la SCIA alla DIA, come già sopra indicato.

L'articolo 18 della l.r. 19/2009 (*Divieto di prosecuzione dell'attività*) è stato soppresso in quanto il suo contenuto è confluito nell'articolo 16, come modificato dal presente disegno di legge.

Infine l'articolo 24 della l.r. 19/2009 (*Contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva*) è stato integrato prevedendo quale criterio prioritario per l'assegnazione dei contributi quello della presentazione di progetti in forma congiunta da parte di più soggetti che operano nel sistema sportivo regionale, inoltre è stato previsto che i progetti in materia di pratica sportiva scolastica possano essere finanziati anche d'intesa con l'associazionismo sportivo e gli enti di promozione sportiva, e non solo con CONI e CIP. Da ultimo è stato previsto che la quota di risorse da destinare allo sviluppo delle attività sportive e motorie delle persone con disabilità sia aumentata dal 10 al 15% e trovi applicazione anche per quelle praticate dagli anziani.

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Attilio SOLINAS, Carla CASCIARI, Gianfranco CHIACCHIERONI, Claudio RICCI, Silvano ROMETTI, concernente: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni.)"

Art. 1
(Modificazioni al titolo della l.r. 19/2009)

1. Al titolo della l.r. 19/2009 le parole "e ricreative" sono soppresse, e dopo la parola "sportive" è inserita la parola "e".

Art. 2
(Modificazioni alla rubrica del Capo I della l.r. 19/2009)

1. Alla rubrica del Capo I della l.r. 19/2009 la parola "amministrative" è soppressa, e dopo la parola "finalità" è inserita la parola "e".

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 1 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 1 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione e in armonia con lo Statuto regionale e con i principi fondamentali della legislazione statale in materia, riconosce nelle attività sportive e motorie uno strumento indispensabile per lo sviluppo delle relazioni sociali e per la formazione e la salute della persona.

2. La Regione, altresì, riconosce la funzione sociale degli enti di promozione sportiva del territorio, di seguito EPS, e dell'associazionismo sportivo che non persegue fini di lucro, di seguito denominato associazionismo, quale strumento determinante per l'affermazione dello sport di cittadinanza di cui all'articolo 3.

3. La Regione, in particolare, riconosce nella scuola il luogo preminente per promuovere i valori e i principi educativi della pratica sportiva e motoria, intesa come mezzo di espressione, di crescita e di formazione della persona, nonché di acquisizione di uno stile di vita sano.

4. La Regione persegue gli obiettivi delle politiche per lo sport e le attività motorie a favore di tutti i cittadini, in collaborazione con i comuni, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, di seguito denominato CIP, gli EPS, le istituzioni scolastiche e l'associazionismo.

5. Ai fini di cui al comma 4 la Regione programma ed adegua il patrimonio impiantistico favorendone l'innovazione tecnologica per il massimo risparmio energetico e allo scopo di garantirne l'equilibrata diffusione sul territorio per fornire ai cittadini la massima fruibilità e pari opportunità di accesso alle attività sportive e motorie in ambienti sicuri ed idonei.

6. La Regione promuove la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione umbra."

Art. 4
(Modificazioni all'articolo 2 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 2 della l.r. 19/2009 è sostituito da seguente:

“Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) attività sportiva: qualsiasi forma d'attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psicofisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali, per favorire la leale competitività e per perseguire un miglioramento della salute e dello stile di vita sin dall'età infantile, distinta in:

1) attività agonistica, quale forma di attività sportiva praticata sistematicamente e continuativamente, a qualsiasi livello, per il perseguimento di un risultato sportivo attraverso il confronto con soggetti della stessa tipologia, in forma regolamentata dalle federazioni sportive e dagli EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP, ovvero da organizzazioni o soggetti terzi;

2) attività non agonistica, quale forma di attività sportiva, individuale e collettiva, non occasionale e non regolamentata, praticata da soggetti tesserati e non ad organismi sportivi;

b) attività motoria: qualsiasi forma di attività fisica svolta singolarmente o in gruppo per fini di educazione alla salute, di benessere, ricreativi e di gioco, anche praticata occasionalmente e in forma non continuativa.”.

Art. 5
(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 3 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
(Sport di Cittadinanza)

1. La Regione, ai fini della diffusione di una cultura volta ad una idonea e costante pratica delle attività sportive e motorie e all'integrazione interculturale, promuove politiche educative, formative, culturali, della tutela socio-sanitaria e dell'educazione alla salute, indirizzate a tutte le fasce d'età.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, in particolare:

a) promuove e sostiene le iniziative degli enti pubblici e quelle delle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003);

b) favorisce l'adeguamento, la qualificazione e la realizzazione degli impianti sportivi, anche mediante specifiche convenzioni tra soggetti pubblici, privati, e l'associazionismo e gli EPS;

c) individua quali luoghi per lo sport di cittadinanza gli spazi ove sia possibile praticare attività sportive e motorie in piena sicurezza;

d) promuove l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, socio-sanitarie, ambientali, giovanili, dell'istruzione, culturali ed economiche, ed i relativi interventi anche in materia di infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;

e) sostiene iniziative e manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale che si svolgono sul proprio territorio sia negli impianti codificati che in ambiente naturale ed urbano e che promuovono l'Umbria nel mondo, con la concessione del marchio di qualità Umbria Green Sport di cui all'articolo 21, anche nell'ottica dello sport come messaggio e strumento di pace;

f) favorisce la diffusione delle attività sportive e motorie nelle scuole primarie, sostenendo la

cultura della pratica sportiva quale strumento educativo fondamentale, in accordo con le istituzioni scolastiche e i comuni, e incentivando il rapporto con le federazioni sportive, l'associazionismo e gli EPS;

g) promuove l'avviamento alle attività sportive nelle scuole secondarie, in accordo con le istituzioni scolastiche e in collaborazione con il CONI, il CIP, i comuni, l'associazionismo e gli EPS;

h) incentiva la diffusione delle attività sportive e motorie in orario extrascolastico, valorizzando il patrimonio scolastico e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le federazioni sportive, l'associazionismo e gli EPS;

i) contrasta l'abbandono precoce delle attività sportive agonistiche anche attraverso il sostegno di specifiche iniziative promosse dalle federazioni sportive, dall'associazionismo e dagli EPS;

j) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attività sportive e motorie, per una migliore qualità dell'offerta dei servizi;

k) mantiene i necessari collegamenti con il Servizio Sanitario nazionale relativamente alla tutela sanitaria nell'ambito delle attività sportive e motorie;

l) promuove e favorisce, attraverso una collaborazione paritaria con le federazioni sportive, l'associazionismo e gli EPS, lo sviluppo delle attività sportive e motorie in favore delle persone con disabilità e degli anziani, anche con finalità di inclusione, riconoscendone l'importanza fondamentale per la formazione, la salute psicofisica e per l'integrazione sociale;

m) promuove e sostiene progetti finalizzati all'incremento della consapevolezza e dell'informazione in tema di attività sportive e motorie e di corretta alimentazione, quali valori educativi fondamentali e permanenti;

n) favorisce ed organizza attività sportive e motorie sostenibili, rispettose delle persone, della società e dell'ambiente;

o) favorisce la pratica di attività sportive e motorie come elementi di vivibilità e animazione degli spazi urbani, anche individuando tipologie innovative di impiantistica, più flessibili e meglio inserite nell'ambiente urbano.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f), inoltre, la Regione promuove e sostiene progetti finalizzati all'accesso degli operatori sportivi nella scuola primaria.

4. Al fine di favorire lo svolgimento sul territorio regionale delle manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale di cui al comma 2, lettera e), la Regione provvede altresì al necessario coordinamento con le strutture ricettive presenti in Umbria e con i gestori degli impianti sportivi pubblici e privati, anche per garantire un accesso a costi agevolati alle strutture medesime.”.

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 4 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Funzioni della Regione)

1. Nell'ottica della centralità dell'indirizzo delle politiche regionali per lo sport e le attività motorie, la Regione, anche in collaborazione con il CONI, il CIP, i comuni, l'associazionismo e gli EPS, esercita le seguenti funzioni:

a) organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studio, ricerca e costituzione delle banche dati per lo sport;

b) programmazione delle sedi degli impianti e degli spazi destinati alla pratica sportiva e motoria nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge ed anche per garantire un accesso sostenibile per tutti nonché il miglioramento e la qualificazione del patrimonio esistente;

c) incentivazione all'accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti che operano nel sistema sportivo anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;

- d) promozione ed avviamento alla pratica delle attività sportive e motorie di tutti i cittadini, in particolare dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce, degli anziani e dei soggetti svantaggiati;
 - e) definizione degli standard per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attività sportive e motorie di cui all'articolo 19;
 - f) promozione di interventi diretti a diffondere la pratica delle attività sportive e motorie su tutto il territorio regionale come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psicofisica, nonché a prevenire il fenomeno del doping;
 - g) promozione, anche attraverso incentivi, degli investimenti per il recupero degli spazi e dei luoghi non utilizzati e delle donazioni da parte dei soggetti privati per le finalità di cui alla presente legge.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il CONI, il CIP, gli EPS, nonché le associazioni non riconosciute dal CONI e dal CIP, trasmettono al Servizio regionale competente in materia di sport l'elenco degli eventi e delle manifestazioni sportive dell'anno precedente, con il relativo numero dei partecipanti, nonché il calendario e il programma delle manifestazioni previste per l'anno successivo.”.

Art. 7

(Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 5 della l.r. 19/2009 è abrogato.

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 6 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Funzioni dei comuni)

- 1. I comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge e contribuiscono alla diffusione della cultura della pratica delle attività sportive e motorie, anche assicurando la partecipazione dell'associazionismo.
- 2. I comuni, oltre a quanto previsto all'articolo 16, esercitano altresì le seguenti funzioni:
 - a) attività promozionali concernenti la pratica delle attività sportive e motorie nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie;
 - b) l'elaborazione dei progetti riguardanti l'impiantistica sportiva nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie;
 - c) vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi degli articoli 23 e 28, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*), introitandone i relativi proventi.
- 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni trasmettono al Servizio regionale competente in materia di sport e all'Osservatorio di cui all'articolo 13, i progetti di cui al comma 2, lettera b).”.

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 7 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Strumenti e modalità di programmazione e controllo di attuazione)

- 1. L'attività di programmazione avviene in coordinamento ed integrazione con la programmazione regionale in materia di turismo, sanità, ambiente, politiche giovanili ed istruzione.
- 2. Sono strumenti della programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge:

- a) il Piano triennale per la promozione sportiva e motoria, per le manifestazioni e l'impiantistica sportiva;
 - b) il Programma annuale di settore per la promozione sportiva e motoria;
 - c) il Programma annuale di settore per l'impiantistica sportiva.
3. La Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno trasmette all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge.”.

Art. 10
(Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 8 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Piano regionale per la promozione sportiva e motoria, per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva)

1. La Giunta regionale adotta il Piano regionale triennale per la promozione sportiva e motoria, per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva, di seguito denominato Piano triennale, e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.
2. Il Piano triennale resta in vigore fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere aggiornato dalla Giunta regionale prima della scadenza del triennio con le modalità di cui al comma 1.
3. Il Piano triennale, nel rispetto della salvaguardia della qualità e dell'equilibrio territoriale, stabilisce:
 - a) le finalità generali degli interventi regionali nel settore delle attività sportive e motorie;
 - b) le priorità tra le diverse iniziative, con particolare riferimento ai progetti relativi alla valorizzazione delle attività sportive e motorie nelle scuole;
 - c) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione.
4. Il Piano triennale è attuato attraverso il Programma annuale per la promozione sportiva e motoria di cui all'articolo 9 e il Programma annuale per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 10.”.

Art. 11
(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 9 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Programma annuale per la promozione sportiva e motoria)

1. Il Programma annuale per la promozione sportiva e motoria è approvato dalla Giunta regionale in collaborazione con il Comitato di cui all'articolo 11, ed attua il Piano triennale di cui all'articolo 8. Esso in particolare:
 - a) indica le modalità e i tempi per la realizzazione delle iniziative in materia di promozione sportiva e motoria;
 - b) individua le iniziative promosse dalla Regione in materia di promozione sportiva e motoria;
 - c) ripartisce la quota dei contributi per i progetti e le attività promosse dalla Regione;
 - d) ripartisce la quota dei contributi per i progetti, gli studi, le ricerche e le manifestazioni realizzate sul territorio regionale, proposti dall'associazionismo, dagli EPS e dai comuni, singoli o associati;
 - e) individua le manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale, turistico e ambientale che si svolgono sul territorio regionale.”.

Art. 12

(Integrazione all'articolo 10 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 le parole “adottato dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “approvato dalla Giunta Regionale in collaborazione con il Comitato di cui all'articolo 11”.

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 11 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

(Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport)

1. Presso il competente assessorato è istituito il Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport, di seguito Comitato, di cui la Giunta regionale si avvale, con funzioni consultive e propositive per gli indirizzi e gli interventi individuati nel piano triennale.

2. Fanno parte del Comitato:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia;
- c) un rappresentante dell'Università per Stranieri di Perugia;
- d) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- e) il presidente dell'ANCI e quattro componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
- f) il Presidente del CONI regionale o suo delegato;
- g) il Presidente del CIP regionale o suo delegato;
- h) un rappresentante designato dagli EPS;
- i) tre esperti nominati dall'Assemblea legislativa;
- j) un rappresentante del Servizio di Medicina dello Sport delle Aziende unità sanitarie locali, un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali e un rappresentante della Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.);
- k) un rappresentante dell'associazionismo;
- l) il referente dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 13.

3. Le attività di segreteria del Comitato sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di sport.

4. Il Comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

5. I componenti del Comitato partecipano ai lavori a titolo gratuito.”.

Art. 14

(Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 12 della l.r. 19/2009 è abrogato.

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 13 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Monitoraggio delle attività sportive. Osservatorio)

1. E' istituito, presso il Servizio regionale competente in materia di sport, l'Osservatorio delle attività sportive in Umbria.
2. L'Osservatorio, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI regionale, il CIP, gli EPS, l'associazionismo, gli oratori ed altri enti pubblici e privati in grado di fornire adeguate informazioni, raccoglie, aggiorna ed analizza dati e conoscenze sullo sport per operare un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività ed utenza, e per predisporre e curare l'aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel settore.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Osservatorio trasmette alla Giunta regionale tutti i dati di cui al comma 2.”.

Art. 16
(Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 14 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

(Promozione delle attività sportive e motorie per finalità sociali)

1. Accedono ai benefici di cui alla presente legge anche le associazioni senza fini di lucro con sede nel territorio regionale che per statuto o atto costitutivo perseguono finalità sociali anche attraverso progetti di attività sportive e motorie, ed in particolare che:
 - a) svolgono attività associativa finalizzata ad incentivare la partecipazione attiva e l'inclusione sociale delle persone in difficoltà, anche attraverso quote agevolate o ingressi gratuiti, nonché dei migranti, delle persone con disabilità, degli anziani ed ex detenuti e tossicodipendenti;
 - b) adottano modelli di rendicontazione etico-sociale per predisporre annualmente il bilancio sociale;
 - c) hanno nel proprio organico almeno un laureato in scienze motorie o diplomato ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica), ovvero personale di comprovata esperienza nel settore a cui è assegnata la responsabilità dell'elaborazione e dell'applicazione dei programmi di attività sportive e motorie.”.

Art. 17
(Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 15 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

(Tutela della salute dei cittadini e Attestato di etica sportiva)

1. Al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini che praticano le attività di cui all'articolo 16 all'interno dei Centri di attività motoria, la Giunta regionale istituisce l'Attestato di etica sportiva, da rilasciare ai titolari e gestori dei Centri aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi erogati a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d'adesione.
2. L'Attestato di etica sportiva è rilasciato ai soggetti di cui al comma 1 che, nel perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei propri utenti, si avvalgono di istruttori qualificati in possesso:
 - a) del diploma ISEF;
 - b) di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (*Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127*);
 - c) di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero.”.

Art. 18

(Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 16 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Centri di attività motoria)

1. I Centri di attività motoria sono strutture organizzate per la gestione di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica, finalizzate al raggiungimento del benessere psico-fisico, non disciplinate dalle federazioni sportive nazionali, organi del CONI.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. L'interessato che intende aprire un Centro di attività motoria presenta, al comune competente per territorio, la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).
4. La Segnalazione contiene almeno la denominazione dell'impianto, la titolarità, le tipologie delle attività che si possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di apertura.
5. La Segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà concernenti il possesso dei seguenti elementi:
 - a) requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza;
 - b) conformità dell'impianto e delle attrezzature a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a);
 - c) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso;
 - d) impiego e presenza costante di un direttore tecnico provvisto almeno di diploma ISEF;
 - e) utilizzazione in qualità di responsabile sanitario di un medico specializzato in medicina dello sport o cardiologia.
6. La Segnalazione, inoltre, indica le attività e le attrezzature presenti, nonché il numero massimo di praticanti che possono essere compresenti nell'impianto.
7. La variazione anche di uno solo dei dati di cui ai commi 4 e 5 è comunicata dal titolare del Centro di attività motoria al comune competente.
8. Fermo quanto previsto all'articolo 19, comma 3, della l. 241/90, il comune competente adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui il titolare del Centro di attività motoria commerci o detenga farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*).”.

Art. 19

(Abrogazione dell'articolo 18 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 18 della l.r. 19/2009 è abrogato.

Art. 20

(Modificazioni all'articolo 19 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 19/2009 le parole “e fisico-motorie” sono sostituite dalle parole “e motorie”.
2. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Regione anche attraverso il coinvolgimento dell'Università degli Studi di Perugia, del CONI, del CIP, dell'associazionismo e degli EPS.”.

Art. 21
(Modificazioni all'articolo 20 della l.r. 19/2009)

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
"2. Ai fini di cui al comma 1 vengono istituiti:".

Art. 22
(Modificazioni all'articolo 23 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 19/2009 le parole "gestisca un centro" sono sostituite dalle parole "gestisce un Centro" e le parole "dichiarazione" sono sostituite dalla parola "Segnalazione".

Art. 23
(Modificazioni e integrazioni all'articolo 24 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 dopo le parole "e benefici finanziari" sono inserite le parole " , anche utilizzando i fondi europei per lo sport ,".
2. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
"2. Possono accedere ai benefici e ai contributi finanziari di cui al comma 1 gli enti pubblici, gli EPS, le federazioni sportive, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto che senza scopo di lucro persegue le finalità della presente legge."
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:
"3 bis. Ai fini di cui al comma 1 vengono valutati prioritariamente i progetti di promozione presentati in forma congiunta da più soggetti di cui al comma 2."
4. Al comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 prima della parola "dati" sono inserite le parole "al Servizio regionale competente in materia di sport".
5. Al comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 le parole "nell'atto di cui al" sono sostituite dalle parole "ai sensi del", e le parole "e il CIP" sono sostituite dalle parole " , il CIP, l'associazionismo e gli EPS."
6. Il comma 7 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
"7. Alle società e associazioni sportive dilettantistiche e agli EPS che svolgono le loro attività all'interno dei Centri di attività motoria di cui all'articolo 16 sono concessi i contributi e i benefici finanziari di cui alla presente legge solo nel caso in cui le disposizioni sociali siano state adeguate all'articolo 6 della legge 376/2000. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a sottoporre i propri atleti a controlli e, in caso di rifiuto, devono procedere all'immediata sospensione dell'atleta dall'attività denunciandone ai competenti organi federali il comportamento."
7. Al comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 le parole "dei diversamente abili" sono sostituite dalle parole "e motorie delle persone con disabilità e degli anziani", e la parola "dieci" è sostituita dalla parola "quindici".

Art. 24
(Integrazioni all'articolo 25 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 19/2009 dopo le parole "l'ammodernamento" sono inserite le parole " , la riqualificazione".
2. Al comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 19/2009 prima della parola "dati" sono inserite le parole "al Servizio regionale competente in materia di sport".

Art. 25
(Modificazioni all'articolo 27 della l.r. 19/2009)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
“a) i requisiti gestionali, degli impianti e delle attrezzature dei Centri di attività motoria di cui all'articolo 16;”.
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
“b) le modalità per l'esercizio della vigilanza sulle attività dei Centri di attività motoria nonché del controllo degli impianti e delle attrezzature di cui alla lettera a).”.

Art. 26
(Modificazioni all'articolo 28 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 28 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 28
(Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sono esercitate dal comune competente e dalla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Il comune, in particolare, anche a fini statistici, verifica:
 - a) il rispetto di quanto previsto all'articolo 16;
 - b) il rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 27, comma 2.”.

Art. 27
(Integrazione all'articolo 29 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 le parole “Il Reg.”, sono sostituite dalle parole “Salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 1, il Reg.”.

Art. 28
(Modificazioni all'articolo 31 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 19/2009 le parole “centri di attività motoria” sono sostituite dalle parole “Centri di attività motoria di cui all'articolo 16”.

Perugia, 22 novembre 2016

I Consiglieri

Attilio Solinas



Carla Casciari



Gianfranco Chiacchieroni



Claudio Ricci



Silvano Romiti

